

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE PATRIMONIALE DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2015.

IL SINDACO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTO l'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013:

"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in L. n. 68 del 02/05/2014:

"a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

VISTO l'art.1, comma 707, della legge 147 del 27/12/2013 che dispone:

omissis«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

«I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata, nonchè l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

VISTO l'art.1, comma 708, della legge 147 del 27/12/2013 che dispone:

"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011."

VISTO l'art. 2 del DL 31/8/2013, 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 124 che prevede al comma 2 che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

VISTO l'art. 6 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 - Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO CHE l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

PRESO ATTO che la Legge di stabilità per l'anno 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 679 dell'articolo unico, interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta 2015;

EVIDENZIATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO CHE i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09/03/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale che si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento comunale;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31/7/2015;

VISTO l'art.13, comma 13bis del D.L N.201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a) del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n. 64 che subordina l'efficacia costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in alcuni casi;

RITENUTO opportuno stabilire una aliquota ridotta per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, incluse le abitazioni in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO altresì opportuno stabilire che:

- Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (solo per le unità immobiliari A1/A8/A9);
- Che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale della data odierna avente per oggetto "Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'imposta Comunale sugli immobili";
- Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodanti d'uso gratuito a parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

VISTO il D.L. 24/01/2015 n. 4, convertito in Legge 24/03/2015 n. 34, con cui è stata disposta l'esenzione dall'I.M.U. per i terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco Istat;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09/03/2015, e modificato con proprio atto in questo stesso consesso stabilisce all'art. 25 le modalità di versamento per la I.U.C., il cui versamento della prima rata deve essere eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente e che le scadenze risultano stabilite nel 16 Giugno e 16 Dicembre;

EVIDENZIATO inoltre che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere all'invio dei modelli F24 precompilati, con l'importo già specificato, in un quadro di crescente e fattiva collaborazione tra Ente e contribuenti;

CONSIDERATO che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì come la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 32 del 25/05/2015 in concomitanza alla stesura ed all'approvazione del progetto di bilancio, abbia formulato una proposta di deliberazione avente ad oggetto le aliquote del tributo in oggetto, così da dare fondatezza e coerenza alle previsioni di entrata inserite nel progetto di bilancio di previsione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI PROPORRE al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione della IUC nella sua componente Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'1/1/2015:

- ALIQUOTA DI BASE: **0,85 PER CENTO**

- ALIQUOTA DI BASE ridotta di 0,09 punti percentuali per l'unità immobiliare **concessa in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado**, inclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato, la riduzione di aliquota opera per un solo immobile:
0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,35 PER CENTO**

3)- DI DARE ATTO che il Comune rientra tra i Comuni classificati dall'Istat non totalmente montano, e che pertanto, ai sensi del D.L. 24/01/2015 n. 4 convertito in Legge 24/03/2015 n. 34, i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Municipale Unica (IMU);

4)- DI PROPORRE al Consiglio le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'1/1/2015:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5)- RITENUTO altresì opportuno stabilire che:

- Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (solo per le unità immobiliari A1/A8/A9);
 - Che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale della data odierna avente per oggetto "Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'imposta Comunale sugli immobili";
 - Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodanti d'uso gratuito a parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;
- 6)- DI DARE ATTO che secondo quanto stabilito dall'art. 25 del vigente Regolamento I.U.C., i termini di versamento sono stabiliti nel 16 Giugno e 16 Dicembre 2015 e che per la prima rata di acconto dovrà essere eseguita sulla base dell'aliquota dei dodici mesi precedenti;
- 7) – DI PUBBLICARE il presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Caselette, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio
MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Motrassino Giorgio, il quale dà conferma delle aliquote "IMU" già applicate nel corso dell'esercizio 2014;

Sentito il Sindaco, il quale, paragonando l'entità della pressione fiscale locale in Caselette con quella in atto nei Comuni vicini e rilevandola meno gravosa, sottolinea gli sforzi fatti da questa Amministrazione per il contenimento del prelievo tributario di propria competenza;

dopo breve discussione;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Con voto espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	7
Astenuti	3 (Gruppi di Minoranza: GARNERO, MEINARDI, IGUERA)
Voti favorevoli	7
Voti contrari	=

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2015

Caselette , lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
Paolo Dott. DEVECCHI